

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 51

RISOLUZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

(*Estensore* SCIASCIA)

approvata nella seduta del 29 settembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA,
IN RELAZIONE ALLA DURATA DI APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA NORMALE MINIMA, LA DIRETTIVA
2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO (COM (2010) 331 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	4

La 6^a Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva COM (2010) 331 definitivo del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà;

considerato che:

la proposta di direttiva in oggetto, in estrema sintesi, concerne la determinazione dell'aliquota IVA minima normale da parte del Consiglio dell'Unione europea (UE) con valenza per tutti gli Stati membri, a partire dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2015;

l'attuale legislazione comunitaria prevede l'applicazione di un'aliquota minima normale IVA nella misura del 15 per cento per tutte le operazioni imponibili poste in essere nella comunità;

tale aliquota venne introdotta a partire dal 1° gennaio 1993 e via via prorogata sino al 31 dicembre 2010 sempre nella misura (minima) del 15 per cento;

il provvedimento del Consiglio prevede che tale aliquota minima venga ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2015;

nel quinquennio così determinato si auspica che saranno portati a compimento studi approfonditi per verificare la valenza dell'aliquota minima così prorogata;

la misura di proroga, assolutamente necessaria, non ha alcun impatto negativo sulla fiscalità nazionale,

esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FONTANA)

22 settembre 2010

La 14^a Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 331 definitivo,

considerato che esso è diretto a prorogare l'attuale regime di aliquota IVA normale minima del 15 per cento, fino al 31 dicembre 2015;

ricordato che la predetta aliquota minima era stata stabilita in via transitoria dalla direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, con decorrenza dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, in vista della creazione di un regime di armonizzazione fiscale definitivo, funzionale alla piena realizzazione del mercato interno, e che questa disposizione transitoria è stata prorogata quattro volte, fino all'attuale scadenza del 31 dicembre 2010;

ricordato, inoltre, che la Commissione europea prevede di pubblicare a breve un libro verde su una nuova strategia IVA, che darà avvio ad una consultazione sulla futura armonizzazione fiscale, alla luce della quale potrà essere presa una decisione appropriata circa il definitivo livello di aliquote IVA normali da stabilire nell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale, il Consiglio, deliberando all'unanimità, secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto le disposizioni armonizzate delle aliquote IVA stabilite nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, possono essere modificate o prorogate solo mediante un atto dell'Unione europea, nonché in quanto gli obiettivi della proposta e la necessità di garan-

tire parità di trattamento fra i cittadini dell'Unione europea possono essere conseguiti meglio con un intervento a livello dell'Unione europea;

la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a disporre ai fini dell'obiettivo di prorogare la situazione attuale, in cui gli Stati membri applicano un'aliquota normale minima pari al 15 per cento.

